

2ª TORNATA DEL 16 LUGLIO

È dato forse al ministro della pubblica istruzione contrastare al proprietario il diritto di usare della proprietà del fondo come meglio egli crede, invocando una disposizione legislativa anteriore allo Statuto?

Prego la Camera di osservare che questa questione è gravissima, e che i motivi che dettarono i due decreti cui si è ricorso sono tutt'altro che protezione delle arti e dei monumenti di antichità, e perciò invoco dalla sapienza della Camera che, senz'aver riguardo a quei decreti che contengono disposizioni arbitrarie e lesive il diritto che è concesso dallo Statuto e che ricordano tempi infausti e calamitosi nelle provincie meridionali, quando la forza e la prepotenza ispiravano il potere assoluto e dispotico nella formazione delle leggi, si degni rimettere la petizione in discorso al ministro della pubblica istruzione, perchè meglio ponderi la questione, e la risolva secondo giustizia.

E per conseguente invito la Camera a non accogliere le conclusioni della Commissione.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Pria d'ogni altro è da rettificare il fatto.

Questi signori domandarono il permesso essi stessi di fare lo scavo; questo permesso precisamente a termini dei due decreti del 14 maggio 1822 e 29 settembre 1824, dei quali si è parlato, il Ministero lo accordò ai 20 dicembre 1862, ma colle condizioni che si solevano imporre, e che in particolare erano stabilite con un rescritto del 22 marzo 1852, cioè a dire che si destinasse un sorvegliante agli scavi per vedere gli oggetti di antichità che si trovassero, e tenerne presente la lista; perocchè avvi un'altra legge nelle provincie meridionali, ed in varie altre parti d'Italia, la quale vieta l'estrazione degli oggetti d'antichità.

Naturalmente lo scopo dei due decreti sopra citati era da un lato d'invigilare sulla quantità e sulla qualità degli oggetti scavati, e dall'altra impedire che venissero portati all'estero.

I signori Gallozzi e Doria accettarono, come ho detto, dal Governo il permesso che avevano domandato, ma pretendevano di non pagare il sorvegliante.

Il Ministero, sentito il Consiglio di Stato, conforme al parere di quello dato il 23 marzo del presente anno, nel quale espressamente si dichiarò non doversi tenere derogati quei decreti dallo Statuto, il Ministero confermò a dì 4 aprile l'obbligo dei petizionari a pagare il sorvegliante. Essi ricusarono e dissero: piuttosto cessiamo gli scavi. Cessarono di fatto di scavare, e vennero innanzi con la loro pretesa violazione dello Statuto a fine di non pagare il sorvegliante.

Io devo fare osservare alla Camera che non si può riguardare in alcun modo come lesiva allo Statuto la disposizione in parola, perchè, generalmente, credo, la proprietà del sottosuolo non è ben determinata, quanto la proprietà della superficie.

MELCHIORRE. Domando la parola.

AMARI, ministro per la pubblica istruzione. Per il

che, nei vari Stati, in varie epoche sono stati adottati principii diversi per la proprietà delle miniere.

Ora, nelle provincie meridionali, dove abbondano i monumenti, si era stabilita una pratica speciale, se non una speciale legislazione, per la proprietà delle miniere e per la proprietà delle antichità, tanto più che la maggior parte degli edifizii antichi si possono riguardare come appartenenti al demanio; e se si trovano sotto il podere di un tale, è molto controvertibile, io credo, il diritto del proprietario. In ogni modo lo Stato ha certamente i diritti che risultano dall'ordine pubblico, dall'utile pubblico e dal bisogno di conservare i monumenti antichi, perchè certamente un paese civile come l'Italia non può permettere che le sue antichità siano dilapidate da questo o quello straniero, come quelle di Ninive e dell'Egitto.

Certamente i decreti del 1822 e 1824 non facevano altro che stabilire una polizia necessaria per lo scavamento delle antichità. Come questi non sono contrari allo Statuto, come non sono stati rievocati da nessuna legge posteriore, io li ho ritenuti legittimi e in vigore, ed ho disposto secondo questi decreti, e sostengo che si debba mantenere queste disposizioni e si debba passare all'ordine del giorno sulla petizione dei signori Gallozzi e Doria, i quali ricusano soltanto di pagare il sorvegliante.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Poichè l'onorevole Melchiorre ha invocato un articolo dello Statuto ed ha quasi fatta colpa al ministro di averlo violato, mi corre il debito di contrapporre alle sue parole una semplicissima osservazione.

Anche prima dello Statuto la proprietà era garantita dalla legge civile, e nondimeno le leggi alle quali si è attenuto il ministro dell'istruzione pubblica coesistevano col principio garantito dal Codice civile. Lo Statuto garantisce a ciascuno il diritto di proprietà, ma questo diritto è soggetto ai limiti che impone la legge. Certamente il proprietario di un bosco ne ha veramente il dominio e tuttavia non può dissodarlo, nè tagliare gli alberi se non nei tempi e nei modi che la legge permetta.

Il diritto di proprietà ha alcuni limiti i quali sono determinati dall'utilità pubblica e dalle necessità del paese.

Ora è indubitato che il diritto di proprietà, anche ammesso come certo pel suolo sottoposto, ed anche ammesso in quanto agli oggetti preziosi che si possono scavare, è soggetto alla legge, ed il ministro non ha fatto altro che ottemperare alle leggi esistenti, le quali debbono aver vigore finchè non siano da nuove leggi rievocate. Quindi si è vanamente invocato a questo proposito il principio dell'inviolabilità della proprietà e l'articolo dello Statuto. (*Benissimo! Ai voti!*)

DE BONI. Io domando di fare qualche osservazione, non per sostenere che il diritto di proprietà sia leso, ma perchè trovo che le leggi napoletane di cui ci fu parlato non sono convenienti ed impediscono affatto gli scavi. In primo luogo, secondo le medesime,